ATTO UNILATERALE ART. 40, COMMA 3 TER, D. LGS. 165/2001 CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER IL TRIENNIO 2025-2027

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 che prevede, al fine di garantire il diritto allo studio, la concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue;

VISTA Circolare del Ministero della Funzione Pubblica prot. n. 3187 del 5 aprile 1989 riguardante i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del DPR 395/1988;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 24 ottobre 1991, n. 319 che fissa le modalità di applicazione del predetto art. 3 del DPR 395/88 al personale del comparto scuola;

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, "Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione";

VISTO il D.P.R. n. 275 dell' 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 21 aprile 2000, n. 130 che, tra l'altro, individua quale destinatario dei permessi anche il personale assunto a tempo determinato;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Circolare n. 12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si precisa che le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio;

VISTO l'art. 30, comma 4 – b4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTO altresì l'art. 8 del medesimo CCNL del Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024 che stabilisce la durata triennale della Contrattazione collettiva integrativa;

PRESO ATTO che le OO.SS. presenti nella seduta del 18 ottobre 2024 (FLC CGIL, CISL, ANIEF, GILDA UNAMS e SNALS CONFSAL), convocata con nota n. prot. 18591 del 15.10.2024, nel corso della quale l'Amministrazione ha illustrato la propria proposta di contratto integrativo, si sono dichiarate indisponibili alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il triennio 2025-2027;

VISTA proposta unitaria di modifica Ipotesi CIR Diritto allo studio - triennio 2025-27 prot. AOODRSA n. 19823 del 04/11/2024;

CONSIDERATO che alla successiva riunione convocata in data 5 novembre 2024 con nota prot. n. 19762 del 31.10.2024, alla presenza delle suddette OO.SS. non si è riusciti a pervenire a un accordo condiviso tra la delegazione di parte pubblica costituita dal Direttore Generale dell'U.S.R. e dal Dirigente dell'Ufficio I e le organizzazioni sindacali suindicate;

VISTO l'art. 40, comma 3 ter, del D. Lgs n. 165/2001, secondo il quale "nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.";

RITENUTO pertanto necessario procedere con atto unilaterale, in via provvisoria e salvo successivi atti di adesione da parte delle OO.SS., per consentire il regolare svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 30, comma 4 – b4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024;

DISPONE

di provvedere, in via provvisoria ai sensi dell'art. 40 – comma 3 ter – del D.Lgs. n. 165/2001, citato in premessa, con atto unilaterale come da successivi articoli:

ART. 1
(Campo di applicazione e destinatari)

1 – Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche della Sardegna.
2 – Può usufruire dei permessi retribuiti:
a) il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato indipendentemente dalla consistenza oraria del posto occupato o dalla eventuale prestazione del servizio a tempo parziale;
b) il personale docente, educativo, ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche;
c) il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica;
d) il personale docente assunto a tempo determinato con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica.
3 - I beneficiari, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero gli insegnanti di religione cattolica, hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa d'obbligo per il proprio profilo professionale, con arrotondamento all'unità oraria superiore.

ART. 2
(Determinazione del contingente)

1 – Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
2 – Ai fini della determinazione del numero complessivo dei permessi concedibili l'indice percentuale del 3% sarà applicato al totale delle unità di personale in servizio in organico di fatto su posti, cattedre e spezzoni orari per il personale docente (compresi i posti di sostegno, anche in deroga, ed i docenti di religione cattolica) e su posti interi ed a orario ridotto per il personale ATA.
3 – Il contingente così determinato sarà suddiviso proporzionalmente sulla base della rispettiva consistenza tra:
a) personale docente, distinto per gradi di istruzione;
b) personale educativo;

c) personale ATA, distinto per profili professionali.
4 - Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, si potrà procedere all'interno della medesima provincia, ovvero a livello regionale fra province diverse, a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto alle categorie professionali in cui si registrino richieste inferiori al contingente.

ART. 3
(Termine e modalità di presentazione delle domande)

1 - Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate agli Uffici di ciascun Ambito Territoriale con le modalità e i termini stabiliti con separato atto di ciascun Ambito da adottarsi nell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi. L'istanza può essere presentata per un'unica tipologia tra i corsi previsti nel successivo art. 5 e, pertanto, le eventuali ore residue di permesso non potranno essere utilizzate per la frequenza di un ulteriore corso.
2 - Il personale con contratto a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell'anno scolastico (31/8), stipulato oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo, potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipula del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di accoglimento solo in relazione alle disponibilità residuate dopo le assegnazioni ai richiedenti che abbiamo presentato domanda entro termine di cui 1° comma del presente articolo.
3 – Il personale a tempo indeterminato e determinato, assunto con contratto fino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell'anno scolastico (31/8) e in servizio a partire dal primo settembre dell'anno solare di riferimento del diritto allo studio, potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipula del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di accoglimento solo in relazione alle disponibilità residuate dopo le assegnazioni ai richiedenti che abbiamo presentato domanda entro termine di cui 1° comma del presente articolo.

ART. 4
(Formulazione della domanda e documentazione)

1 - Le domande, redatte con le modalità definite all'art.3 comma 1, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, i seguenti dati, da dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita);
b) tipologia del corso di studi da frequentare, con indicazione della data di iscrizione e/o dell'anno di frequenza;

c) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
d) sede di servizio;
e) ordine e grado di scuola, per personale docente ed educativo;
f) profilo professionale per il personale ATA;
g) ore settimanali di servizio svolte;
h) anzianità di servizio (escluso l'anno in corso) di ruolo e di pre-ruolo del personale assunto a tempo indeterminato;
i) per il personale a tempo determinato, il numero di anni scolastici (escluso l'anno in corso) valutabili ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo, precedentemente svolti;
j) indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi, precisando gli anni in cui sono stati concessi, ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi di studio per lo stesso tipo di corso.
2 - Le domande presentate per la partecipazione a corsi di formazione (corsi CLIL, corsi per il conseguimento dei 30/60 CFU/CFA, corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, etc.), che non siano stati ancora attivati alla data di scadenza di presentazione delle stesse, saranno accolte con riserva.
3 - Qualora la domanda di iscrizione ad un corso sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della presentazione della domanda di cui all'art. 3, il personale è tenuto, qualora intenda beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, a produrre egualmente domanda entro il termine ordinario stabilito dall'Ambito di competenza, dichiarando, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il corso a cui intende iscriversi, la data e sede di effettuazione della prova selettiva, nonché l'Ente che amministra la prova medesima.
4 - II personale ammesso in graduatoria con riserva è tenuto a dare comunicazione, secondo le medesime modalità di cui al precedente art. 3, del perfezionamento della iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro il termine del 10 dicembre di ciascun anno.
5 - L'ammissione con riserva ai corsi di cui al comma 3, non dà diritto a beneficiare dei permessi retribuiti. Essi possono essere utilizzati solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte del competente Ufficio, nei limiti dei benefici residui.
6 - Nel caso di scioglimento negativo della riserva, il competente ATS, scorrerà la graduatoria degli aventi titolo precedentemente non ammessi al beneficio per incapienza del contingente.

ART. 5
(Corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

1 – Costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti la frequenza dei corsi di studio di seguito indicati in ordine di priorità:
a) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio del ruolo o della qualifica di appartenenza ovvero per l'accesso a ruoli o a qualifiche superiori;
b) corsi finalizzati al conseguimento del titolo finale dei corsi abilitanti e per l'insegnamento su posti di sostegno, nonché quelli finalizzati al conseguimento dei 30/60 CFU/CFA utili per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado,
c) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
d) corsi di riconversione professionale, titoli di studio di qualifica professionale, attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
e) corsi finalizzati al conseguimento di ulteriore titolo di pari grado a quello già posseduto.
f) frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", per la parte da svolgere in presenza.
2 – i permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto agli altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studi. In subordine, a parità di condizioni, saranno considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
3 - In caso di parità delle predette condizioni, verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato.
4 - In caso di ulteriore parità, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità di servizio, di ruolo e/o pre-ruolo, dichiarata. In subordine verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

ART. 6
(Formazione delle graduatorie e modalità di concessione dei permessi)

1 - I Dirigenti degli Ambiti Territoriali procederanno alla valutazione delle domande presentate, formulando le graduatorie dei richiedenti ed accogliendo le istanze nel limite del contingente del 3% del personale in servizio di cui all'art. 2 del presente contratto.
2 - Compilate le graduatorie in parola, le stesse saranno pubblicate sui siti internet degli Ambiti Territoriali entro il 31 dicembre di ogni anno e in ogni caso in tempo utile alla fruizione del diritto.
3 - Avverso le graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente del medesimo Ufficio Territoriale, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione. Il reclamo è deciso in via definitiva, tramite pubblicazione delle graduatorie definitive.

4 - I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti scolastici, subito dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, salvo i casi previsti all'art. 3, comma 2.

ART. 7
(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1 - I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi/ esami. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2 – Il personale a tempo determinato potrà fruire delle ore di permesso concesse e non utilizzate nell'anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo qualora in tale anno sia nuovamente nominato fino al 31 agosto o al 30 giugno.
3 - I permessi sono usufruibili per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli e/o attestati indicati nell'art. 5 del presente contratto e riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio, nonché per il sostenimento dei relativi esami compreso l'esame di laurea.
4 - I permessi potranno essere fruiti anche nel caso in cui le lezioni siano erogate con il sistema della formazione a distanza, purché l'attività formativa si svolga in modalità sincrona fruibile esclusivamente nelle giornate e negli orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative del dipendente. A tal fine il dipendente, contestualmente alla domanda di fruizione di permessi, dovrà produrre preventiva certificazione che attesti che solo in quel determinato orario sia possibile seguire le lezioni. Successivamente dovrà produrre la certificazione che attesti che il dipendente medesimo ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse per via telematica nelle suddette giornate coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
5 - Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunica il piano di massima di utilizzo dei permessi.
6 – I permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri).
7 - Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi. Inoltre, il medesimo personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
8 - Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire dei permessi di cui agli artt. 127, comma 1, nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art.133 del CCNL 2019-2021.

9 - I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti dall'art. 36 del CCNL 2019- 2021 per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università o da enti accreditati.

ART. 8
(Certificazione)

1 - La certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed agli esami sostenuti, indipendentemente dall'esito degli stessi, deve essere presentata al dirigente scolastico subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre i 10 giorni successivi.
2 - La mancata produzione della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.
3 - Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
4 - Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 9
(Vigenza)

Il presente contratto ha validità triennale ai sensi dell'art. 8 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024, sino alla successiva sottoscrizione del contratto integrativo regionale fra le parti e comunque non oltre il 31/12/2027.

ART. 10
(Compatibilità finanziaria)

1 – Ai sensi dell'art. 48 del Dlg. 165/2001 il presente contratto è sottoposto a certificazione di compatibilità economico finanziaria a cura dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Firmato digitalmente da FRANCESCO FELIZIANI
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione e del Merito

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO FELIZIANI